



# REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI CAPRIASCA (ISC)

## TITOLO I Organizzazione dell'Istituto

### CAPITOLO 1 Generalità

#### **Art. 1 Denominazione Istituto**

E' istituito l'Istituto scolastico di Capriasca (ISC) in seguito Istituto, con recapito 6950 Tesserete.

#### **Art. 2 Composizione**

L'Istituto comprende:

- a) la scuola dell'infanzia (in seguito SI);
- b) la scuola elementare (in seguito SE).

#### **Art. 3 Finalità**

L'Istituto, unità scolastica autonoma, si propone di operare, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle norme d'applicazione, per il conseguimento delle finalità indicate dall'art. 2 della Legge della scuola (in seguito LS) e dall'art. 1 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (in seguito L SI-SE), garantendo a tutti gli allievi e a tutte le allieve di ogni sede scolastica di Capriasca, in modo armonioso ed equilibrato, offerte pedagogiche - didattiche, servizi educativi e sociali, attività sportive e parascolastiche di qualità.

#### **Art. 4 Sedi**

Le sedi dell'Istituto sono le seguenti:

1. Bidogno
2. Cagiaglio
3. Miera
4. Sala
5. Tesserete
6. Vaglio
7. Canobbio (sede SI dei quartieri di Lugaggia e Sureggio)

#### **Art. 5 Definizione**

Il regolamento disciplina il funzionamento dell'Istituto e le attività delle sue componenti affinché siano conseguiti gli obiettivi educativi indicati dall'art. 2 LS e dall'art. 1 LSI-SE.

#### **Art. 6 Applicazione**

Il regolamento si applica alla comunità scolastica dell'Istituto.

### CAPITOLO 2 Componenti della scuola (LS, art. 3)

#### **Art. 7 Definizione**

Le componenti della scuola sono gli allievi delle SI e delle SE, i docenti, i genitori o chi per essi detiene l'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto (in seguito genitori).

#### **Art. 8 Allievi**



<sup>1</sup>L'educazione e l'istruzione degli allievi che lo frequentano costituiscono la ragion d'essere e lo scopo dell'Istituto.

<sup>2</sup>Gli allievi hanno perciò il diritto di ricevere una formazione che tenga conto in modo equilibrato delle necessità di ordine morale, sociale, cognitivo, artistico e fisico.

<sup>3</sup>Gli allievi hanno il dovere di impegnarsi nelle attività e di tenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose.

<sup>4</sup>I diritti e i doveri degli allievi sono precisati nel capitolo 3 del titolo II.

#### **Art. 9 Docenti**

I docenti devono creare le condizioni favorevoli al perseguimento degli scopi previsti dall'art. 8. I doveri e i diritti dei docenti sono precisati nel capitolo 3 del titolo II.

#### **Art. 10 Genitori**

<sup>1</sup>La collaborazione delle famiglie è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti dalle leggi scolastiche.

<sup>2</sup>I genitori devono essere coinvolti il più possibile nell'attività educativa.

<sup>3</sup>Le modalità particolari della loro partecipazione alla vita dell'Istituto, i loro doveri e diritti sono definiti nei capitoli 1 e 4 del titolo II.

### CAPITOLO 3

#### **Organi dell'Istituto**

(LS, art. 25; L SI-SE, art. da 49 a 54)

#### **Art. 11 Conduzione**

Gli organi di conduzione sono:

- a) la direzione;
- b) il consiglio di direzione;
- c) il collegio dei docenti.

#### **Art. 12 Promovimento, coordinamento e vigilanza**

<sup>1</sup>Gli organi cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:

- a) l'ispettore di circondario
- b) il capogruppo del servizio di sostegno pedagogico

<sup>2</sup>Gli organi comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:

- a) il Municipio
- b) la commissione scolastica
- c) la direzione dell'Istituto

<sup>3</sup>Gli organi cantonali e comunali preposti esercitano il promovimento, il coordinamento e la vigilanza nel rispetto delle norme previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), dalla LS, dal Regolamento di applicazione della Legge della scuola (RALS) dalla LSI-SE, dal Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (RA LSI-SE) e di ogni altra disposizione applicativa.

### CAPITOLO 4

#### **Organi di conduzione**

##### **Direzione**

(LS, art. 27)

#### **Art. 13 Composizione**

La direzione è affidata al direttore.

#### **Art. 14 Ubicazione**

La direzione è ubicata presso la sede delle scuole elementari di Tesserete.



### **Art. 15 Direttore**

Il direttore opera a tempo pieno. I suoi compiti sono definiti dall'art. 31 della LS, dagli art. 34, 35 e 36 del RALS e dal mansionario previsto dall'art. 74 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Capriasca (ROD), parte integrante del presente regolamento.

### **Consiglio di Direzione**

(LS, art. 34 e 35; RA LS, art. da 18 a 23)

### **Art. 16 Consiglio di direzione**

<sup>1</sup>Le modalità di riunione, di convocazione e di deliberazione del consiglio di direzione (CdD) sono definite dagli art. 34 e 35 della LS.

<sup>2</sup>Il CdD si compone del direttore, che lo presiede e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

<sup>3</sup>I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

<sup>4</sup>I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

### **Art. 17 Compiti**

Il Consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi;
- l) allestisce l'orario delle lezioni speciali.

### **Collegio dei docenti**

(LS, art. 36 e 37; RA LS, art. da 24 a 31)

### **Art. 18 Composizione**

Il collegio dei docenti (in seguito collegio) è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti, anche a tempo parziale, nonché degli altri operatori pedagogici dell'Istituto.

### **Art. 19 Ufficio Presidenziale**

<sup>1</sup>Il collegio è presieduto da un ufficio presidenziale costituito da :

- un presidente
- un vice presidente
- un segretario

designati all'inizio di ogni anno scolastico.

<sup>2</sup>La durata delle cariche è al massimo di cinque anni consecutivi.

<sup>3</sup>Il direttore non può ricoprire le cariche cui al punto 1.

### **Art. 20 Compiti**

<sup>1</sup>I compiti del collegio sono definiti dall'art. 37 della LS.



<sup>2</sup>Nell'ambito delle sue competenze e per il buon funzionamento dell'Istituto, il collegio può decidere la costituzione di gruppi di lavoro formati da:

- membri del collegio;
- membri del collegio e persone esterne allo stesso.

#### **Art. 21 Riunioni, convocazioni, ordine del giorno**

<sup>1</sup>Le modalità di riunione, di convocazione e di deliberazione del collegio sono definite dall'art. 36 della LS e dagli art. da 27 a 31 del RA LS.

<sup>2</sup>Le riunioni avvengono presso una delle sedi scolastiche dell'Istituto e hanno una durata massima di tre ore, due ore e un quarto, se serali.

<sup>3</sup>Il collegio è convocato:

- dal direttore dell'Istituto
- o dal presidente, sentita la direzione
- o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi membri.

<sup>4</sup>Il presidente è responsabile della convocazione ufficiale del collegio, dell'allestimento dell'ordine del giorno, della conduzione delle assemblee e rappresenta il collegio nei rapporti con la direzione. Gli argomenti da inserire nell'elenco delle trattande sono da presentare al presidente del collegio, per iscritto, al più tardi due settimane prima dell'assemblea. L'ordine del giorno definitivo viene comunicato almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

#### **Art. 22 Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione**

La partecipazione alle assemblee è obbligatoria. Le assenze sono da giustificare per iscritto al presidente del collegio. Ripetute assenze non motivate saranno segnalate all'autorità di nomina che procederà secondo le disposizioni di legge (LORD, art. da 32 a 34).

#### **Art. 23 Quorum**

In caso di non raggiungimento del quorum necessario il collegio è riconvocato entro due settimane.

#### **Art. 24 Partecipazione di altre persone**

Il collegio ha la facoltà di invitare a partecipare alle sue riunioni una rappresentanza delle assemblee dei genitori, del personale amministrativo e di altri operatori scolastici e dei servizi sanitari attivi all'interno dell'Istituto. Il numero di rappresentanti e le modalità di partecipazione sono stabiliti di volta in volta dal collegio.

#### **Art. 25 Deliberazioni**

<sup>1</sup>Gli argomenti in votazione sono sottoposti all'assemblea dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.

<sup>2</sup>Tutte le deliberazioni, nonché le nomine, sono effettuate a maggioranza semplice dei membri presenti.

#### **Art. 26 Modalità di elezione dell'ufficio presidenziale**

<sup>1</sup>I nominativi dei candidati per le cariche statutarie sono proposti per iscritto all'ufficio presidenziale, con copia alla direzione, da uno o più docenti con possibilità di autocandidatura.

<sup>2</sup>Le proposte sono da presentare entro il 15 giugno e saranno rese note con la convocazione dell'assemblea d'inizio anno scolastico.

<sup>3</sup>I candidati possono ritirare la candidatura nei sette giorni successivi il termine di presentazione.

#### **Art. 27 Rinuncia al reincarico e dimissioni**

<sup>1</sup>Se non vi è una rinuncia esplicita da parte di uno o più membri dell'ufficio presidenziale, questi sono considerati disponibili per un nuovo mandato.



<sup>2</sup>La rinuncia all'eventuale reincarico deve essere presentata all'ufficio presidenziale, con copia alla direzione, entro il 30 aprile.

<sup>3</sup>Le dimissioni, per motivi importanti, prima della scadenza del mandato, sono da inoltrare per iscritto all'ufficio presidenziale con copia alla direzione.

#### **Art. 28 Verbale**

Il segretario redige un verbale per ogni seduta.

### **CAPITOLO 5**

#### **Organi dei genitori**

#### **Assemblea dei genitori**

(LS, art. 41 e 42; RA LS, art. 63 e 64)

#### **Art. 29 Istituzione**

E' istituita l'assemblea dei genitori. La decisione di renderla operativa spetta ai genitori degli allievi che frequentano l'Istituto.

#### **Art. 30 Definizione**

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti alle scuole dell'infanzia e alle scuole elementari dell'Istituto.

#### **Art. 31 Compiti**

<sup>1</sup>L'assemblea partecipa alla vita dell'Istituto secondo le norme di legge vigenti al fine di perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 2 della LS.

<sup>2</sup>In particolare:

- formula all'attenzione degli organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le norme di applicazione le deferiscono;
- designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- designa i propri rappresentanti nel consiglio dei genitori (v. art. 31);
- approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
- favorisce i rapporti tra famiglia e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti dell'Istituto;
- promuove iniziative per approfondire la conoscenza delle tematiche dell'Istituto.

#### **Art. 32 Consiglio dei genitori**

L'assemblea ha la facoltà di istituire il consiglio dei genitori, quale suo organo rappresentativo.

#### **Art. 33 Regolamenti**

Il funzionamento dell'assemblea e del consiglio dei genitori è disciplinato dal regolamento adottato e approvato dall'ispettore scolastico di circondario.

#### **Art. 34 Finanziamento e strutture**

<sup>1</sup>La stampa del materiale informativo, circolari per le riunioni è finanziata con i mezzi dell'Istituto.

<sup>2</sup>L'Istituto mette a disposizione dell'assemblea i locali per le riunioni e le varie attività come pure un albo per i comunicati.

<sup>3</sup>Il consiglio dei genitori è responsabile della gestione dell'albo.

#### **Art. 35 Gruppi di lavoro**

All'interno dell'Istituto possono essere costituiti commissioni o gruppi misti di docenti e genitori per l'esame di problemi di comune interesse.



## TITOLO II Funzionamento dell'Istituto

### CAPITOLO 1 Collaborazione scuola – famiglia (LS, art. 2 cpv. 1; L SI-SE, art. 1 cpv. 4)

#### **Art. 36 Finalità**

<sup>1</sup>Scuola e famiglia sono quotidianamente in relazione; i docenti e i genitori collaborano nell'azione educativa. Il rapporto tra queste due componenti va costruito; l'iniziativa al dialogo è promossa dalla scuola.

<sup>2</sup>La collaborazione scuola – famiglia si esplica attraverso l'interazione tra docenti e genitori e tramite i contatti tra organi di conduzione e organi di rappresentanza dei genitori.

<sup>3</sup>Docenti e genitori si incontrano per conoscersi e capirsi, consultarsi, informarsi e collaborare, allo scopo di creare un rapporto aperto, sereno, costruttivo e permanente tra la scuola e la famiglia, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze, affinché l'azione educativa sia impostata con coerenza ed efficacia.

#### **Art. 37 Rapporti docente- genitori**

Docenti e genitori concordano gli incontri e le modalità di collaborazione.

#### **Art. 38 Rapporti tra gli organi istituzionali**

Gli organi di conduzione dell'Istituto (v. capitolo 4) e quelli di rappresentanza dei genitori (v. capitolo 5) si riuniscono, per esaminare e risolvere problemi contingenti e per concordare progetti comuni, secondo le modalità e i tempi che ritengono più opportuni.

#### **Art. 39 Informazioni alle famiglie**

Le modalità e i contenuti per informare i genitori sull'organizzazione generale dell'Istituto sono stabilite dal collegio dei docenti.

#### **Art. 40 Disposizioni cantonali**

Indicazioni e suggerimenti sull'impostazione dei rapporti tra la scuola e la famiglia sono previsti anche dalle disposizioni del collegio degli ispettori delle scuole elementari (in seguito CISCO), dell'Ufficio Scuole Comunali e dal documento Rapporti scuola – famiglia del CISCO e della Conferenza dei direttori didattici.

### CAPITOLO 2 Norme concernenti i docenti (LORD, capitoli V/VII; LS, titolo III)

#### **Art. 41 Sedi di lavoro**

<sup>1</sup>Tutti i docenti di classe/sezione e i docenti speciali sono operatori scolastici dell'Istituto: le sedi di lavoro, assegnate dalla direzione o dal capo servizio per gli operatori del sostegno pedagogico, non sono attribuite in forma definitiva e permanente ma possono cambiare a dipendenza delle necessità dell'Istituto.

<sup>2</sup>Ogni docente deve avere la possibilità di operare con tutte le classi del settore scolastico e in tutte le sedi: la mobilità dà anche la possibilità a un gruppo di docenti interessati di partecipare a sperimentazioni e/o di progettare e sviluppare itinerari didattico – pedagogici a lungo termine.

#### **Art. 42 Onere di servizio**

L'onere di servizio dei docenti comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'Istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola (LORD, art. 78).



## **Doveri**

### **Art. 43 Professionalità, aggiornamento**

I docenti hanno il dovere di:

- a) svolgere coscientemente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività (LORD, art. 22 cpv. 2);
- b) agire con professionalità in ogni occasione ed essere coscienti e sensibili ai rapidi cambiamenti del mondo di oggi che richiedono la disponibilità alla formazione continua;
- c) sostenere l'elaborazione e l'adozione di progetti atti a portare un miglioramento nell'azione educativa;
- d) partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato ed essere disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale (LORD, art. 22 cpv. 3);
- e) mostrarsi degni della stima e della fiducia richieste dalla loro funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata e di comportarsi con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi (LORD, art. 23);
- f) non chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio (LORD, art. 28 cpv. 1).

### **Art. 44 Doveri verso gli allievi**

I docenti hanno il dovere di:

- a) istruire ed educare gli allievi nello spirito delle finalità della scuola (LS art. 45 cpv. 1);
- b) assicurare, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale (LS art. 45 cpv. 2);
- c) svolgere la loro attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto dell'età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola (LS art. 46 cpv. 2);
- d) non ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse (LORD, art. 25);
- e) fare il possibile per lo sviluppo globale e armonioso dell'allievo, per la sua socializzazione e integrazione nella classe;
- f) prendere coscienza della realtà composita della classe, delle diversità degli allievi, dei diversi comportamenti e consentire alle diversità di manifestarsi e di realizzarsi;
- g) favorire nell'allievo la capacità di autovalutazione e la costruzione di una buona immagine di sé;
- h) coinvolgere gli allievi nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita comune;
- i) assicurare un buon clima di apprendimento e di lavoro, rispettando la persona del bambino nella sua integrità fisica, intellettuale, affettiva ed emotiva;
- j) assistere l'allievo se la sua integrità fisica, psichica o morale è minacciata;
- k) intervenire nei confronti di persone che dovessero nuocere all'integrità dell'allievo;
- l) praticare uno spirito di tolleranza e impegnarsi a trasmetterlo agli allievi;
- m) rappresentare un modello positivo sul piano comportamentale e sul piano dell'apprendimento;
- n) scegliere, proporre, organizzare attività che abbiano un obiettivo preciso e mirato per gli allievi e per sé stessi;
- o) educare gli allievi al senso critico, all'autoresponsabilità, all'impegno, alla collaborazione, all'autonomia nell'attività e nel comportamento, all'apprezzamento e alla soddisfazione per il lavoro ben fatto;
- p) essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la scuola dell'infanzia;
- q) sorvegliare le ricreazioni e le attività all'aperto;



- r) durante l'orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in caso d'urgenza;
- s) controllare gli allievi della propria classe e, in caso di necessità, anche quelli di altre classi o sezioni nei diversi spazi scolastici (interni ed esterni) e intervenire prontamente qualora gli allievi assumessero comportamenti e atteggiamenti trasgressivi o lesivi verso persone o cose;
- t) occuparsi degli allievi che non seguono le lezioni speciali;

#### **Art. 45 Doveri verso i colleghi e l'istituto**

I docenti sono tenuti a:

- a) cooperare con i colleghi nel definire e concretizzare le scelte pedagogiche e didattiche e partecipare direttamente o sostenere i progetti educativi comuni definiti dal collegio;
- b) informare i colleghi sulle iniziative, sulle innovazioni e sulle sperimentazioni che interessano la loro classe/sezione o un gruppo di classi/sezioni;
- c) partecipazione all'elaborazione delle regole dell'Istituto e contribuire a farle rispettare;
- d) non divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d'istruzioni speciali (LORD, art. 29 cpv.1);
- e) impegnarsi a migliorare la collaborazione con i colleghi e le altre persone che intervengono nella scuola; mettere a disposizione dei colleghi le proprie competenze ed esperienze; essere disponibili a lavorare in gruppo;
- f) rispettare il lavoro dei colleghi; affrontare e risolvere eventuali divergenze all'interno della scuola;
- g) sostenere i colleghi in difficoltà e collaborare alla ricerca di soluzioni;
- h) trasmettere al collega che subentra nella conduzione della classe/sezione le informazioni relative agli allievi e ai programmi svolti;
- i) collaborare con i docenti di materie speciali e con i servizi di prevenzione secondo le disposizioni del CISE, dell'UEP e della direzione dell'Istituto;
- j) assumere, in modo compatibile con l'orario e le esigenze della propria classe/sezione, supplenze interne secondo le indicazioni della direzione;
- k) partecipare alla conduzione dell'Istituto (LS, art. 45 cpv. 1);
- l) essere presenti, se richiesto, in sede o altrove, due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'Istituto, aggiornamento e attività professionali (LORD, art. 44 cpv. 2);
- m) avvertire tempestivamente la direzione dell'Istituto per ogni assenza;
- n) adoperarsi per il rispetto generale (ordine, pulizia, cura, ecc.) di tutti i locali e degli spazi scolastici interni ed esterni;
- o) aver cura del materiale didattico della classe e della sede;
- p) attenersi a tempi ragionevoli nell'utilizzazione e nella riconsegna delle attrezzature di sede;
- q) segnalare alla direzione perdite o rotture di materiale didattico.

#### **Art. 46 Doveri verso le famiglie**

I docenti sono tenuti a:

- a) collaborare con le famiglie nella formazione dell'allievo mantenendo regolari contatti con i genitori, attraverso le diverse forme previste dalle norme cantonali e da quelle del presente regolamento. Per ciò che concerne gli incontri e i rapporti docenti–genitori si rimanda al capitolo 1;
- b) esporre ai genitori i propri obiettivi pedagogici;
- c) fornire per tempo ai genitori un giudizio e una valutazione scritta e/o verbale della situazione scolastica dell'allievo, sia in vista di una ripetizione di classe, sia in occasione di un improvviso e inatteso calo di rendimento. Per quanto concerne la SI, esporre tempestivamente alla famiglia le difficoltà che gli allievi incontrano, in particolare nel caso di bambini del terzo livello quanto è previsto il rinvio della scolarizzazione;





- d) segnalare tempestivamente ai genitori episodi, situazioni e fatti pregiudizievoli per il figlio stesso, i suoi compagni e/o per le strutture e i servizi della scuola;
- e) evitare nei confronti dei genitori ogni forma di discriminazione;

### **Diritti**

#### **Art. 47 Rispetto**

I docenti hanno diritto al rispetto da parte degli allievi e dei loro genitori, dei colleghi e delle autorità.

#### **Art. 48 Libertà di insegnamento**

Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi (LS, art.46).

#### **Art. 49 Congedi e vacanze**

Tutti i diritti relativi alle vacanze, a congedi pagati e non pagati, a congedi per aggiornamento e perfezionamento, a congedo di maternità e per adozione, per protezione delle donne incinte come pure quelli sindacali sono precisati nella LORD (capitolo VII, art. da 41 a 53).

#### **Art. 50 Sperimentazione**

I docenti hanno diritto:

- a) di sperimentare, previa richiesta alle autorità competenti, l'utilizzazione di nuovi strumenti e materiali didattici;
- b) di proporre e sperimentare nuove concezioni nell'utilizzo degli spazi scolastici;
- c) di ricercare nuove modalità di collaborazione con le altre componenti della scuola e della società;
- d) di richiedere, previa autorizzazione della direzione dell'Istituto ed eventualmente dell'ispettorato, nel rispetto dei mezzi finanziari a disposizione, la collaborazione di persone qualificate esterne all'Istituto;
- e) di proporre iniziative culturali riferite al mondo degli allievi, dei docenti e dei genitori.

#### **Art. 51 Aggiornamento**

I docenti hanno diritto:

- a) ad un aggiornamento di qualità, seguendo corsi in sede e fuori; visitando altre scuole, preparando nuovi itinerari didattici con la consulenza di persone particolarmente qualificate, anche in tempo di scuola se l'Istituto è in grado di garantire il normale svolgimento delle lezioni;
- b) di usufruire dei sussidi previsti per i corsi di aggiornamento.

#### **Art. 52 Informazione**

I docenti hanno pure diritto:

- a) ad una puntuale e trasparente informazione sulle decisioni importanti che li concernono prese dalla direzione e dalle autorità politiche e scolastiche comunali e cantonali;
- b) ad un'informazione completa e corretta sui problemi scolastici generali e di sede;
- c) ad un'informazione immediata in caso di lamentele sul loro operato presentate da genitori o da altre persone;
- d) di richiedere, al momento di un passaggio di classe o di sezione, informazioni sugli allievi, sulla composizione del gruppo, sul programma svolto, su particolari problemi o difficoltà.

#### **Art. 53 Altri diritti**

Inoltre i docenti hanno diritto:

- a) di essere ascoltati dal direttore quando si prospetta un cambiamento di classe o di sede e di essere informati appena possibile della decisione presa;
- b) di accedere liberamente all'edificio scolastico fuori dall'orario;



c) di proporre modifiche al presente regolamento.

### **Norme varie**

#### **Art. 54 Supplenze**

<sup>1</sup>La designazione dei supplenti è delegata dal Municipio al direttore dell'Istituto; il quale è invitato a tenere conto del parere del docente titolare.

<sup>2</sup>Per le supplenze interne fanno stato le disposizioni del direttore.

#### **Art. 55 Uscite di studio, passeggiate scolastiche, attività ginnico sportive fuori sede**

<sup>1</sup>Per tutte queste attività fanno stato le Norme concernenti l'organizzazione delle attività ginnico-sportive nell'ambito dell'educazione fisica nelle scuole elementari del DIC, della direzione e del regolamento dell'Istituto (titolo IV, Attività e corsi capitolo 1 e 2).

<sup>2</sup>Le uscite delle SI della durata di almeno mezza giornata o che richiedono l'uso di mezzi di trasporto e quelle delle SE di un giorno intero o di mezza giornata con i mezzi di trasporto sono da concordare con il direttore almeno una settimana prima.

<sup>3</sup>Per la preparazione delle uscite o passeggiate a carattere escursionistico della SE è auspicata la collaborazione tra docenti titolari e docenti di educazione fisica che, nel limite del possibile, accompagnano la classe.

<sup>4</sup>Per le uscite alle famiglie non viene, di regola, chiesta alcuna partecipazione finanziaria; deroghe possono essere concordate, in casi speciali, con il direttore.

#### **Art. 56 Albo docenti**

Ogni sede è tenuta ad allestire un albo interno riguardante la vita della sede e dell'Istituto.

#### **Art. 57 Presenze in sede**

Oltre l'orario stabilito dal Municipio, il docente è presente per le riunioni dell'Istituto, per gli incontri con i genitori e con gli operatori dei servizi speciali.

#### **Art. 58 Collaboratori esterni**

Il ricorso a persone esterne all'Istituto per lezioni particolari, collaborazioni e contributi speciali, è da concordare con il direttore e, se del caso, da comunicare alle famiglie.

#### **Art. 59 sottoscrizioni, vendite o collette e concorsi**

Sottoscrizioni, vendite, collette e concorsi sono autorizzati solo se attinenti alle finalità della scuola. Sono escluse tutte le iniziative a sfondo esclusivamente commerciale. Le richieste sono valutate e disciplinate dai docenti e dal direttore.

#### **Art. 60 Spettacoli**

Il docente segnala al direttore la partecipazione della classe a spettacoli autorizzati dai competenti uffici dell'insegnamento.

#### **Art. 61 Materiale scolastico e didattico**

<sup>1</sup>Per il materiale scolastico e didattico dell'allievo, della classe, della sede, dei servizi e materie speciali, fanno stato le disposizioni delle competenti istanze cantonali.

<sup>2</sup>Il direttore, su incarico del Municipio, provvede all'acquisto del materiale.

Inoltre:

- allestisce il catalogo del materiale a disposizione presso l'apposito magazzino;
- stabilisce le modalità di ordinazione;
- cura la distribuzione del materiale alle classi/sezioni, secondo le richieste presentate dai docenti.

<sup>3</sup>Le richieste di materiale sono da presentare al direttore.

<sup>4</sup>A tutti i docenti è data la possibilità, con l'accordo del direttore, di procurarsi materiale particolare direttamente presso ditte, negozi o artigiani.



#### **Art. 62 Arredamento, macchine, attrezzi e sussidi didattici**

<sup>1</sup>Entro la fine di aprile sono da presentare al direttore le richieste per l'acquisto di:

- mobili e arredamenti vari;
- macchine ed attrezzi;
- sussidi e giochi didattici, libri, vasellame, utensili di cucina, biancheria e articoli di merceria.

<sup>2</sup>Le proposte di acquisto di mobilio, macchine e attrezzi sono valutate dal direttore e successivamente sottoposte al Municipio per approvazione.

#### **Art. 63 Lavori estivi di manutenzione**

Le richieste per i lavori estivi di manutenzione (migliorie e riparazioni agli stabili, ai mobili e agli arredamenti) sono da inoltrare al direttore entro la fine dell'anno scolastico.

#### **Art. 64 Biblioteche**

<sup>1</sup>L'Istituto si dota di una biblioteca centralizzata.

<sup>2</sup>Le richieste d'acquisto di libri sono da inoltrare alla direzione.

#### **Art. 65 Fotocopiatrici**

<sup>1</sup>Ogni sede scolastica di SI e di SE è dotata di una fotocopiatrice.

<sup>2</sup>Ogni docente registra il quantitativo di fotocopie effettuato dalla classe/sezione.

#### **Art. 66 Computer**

<sup>1</sup>Ogni sede di SI e di SE è dotata di un computer con modem e stampante, a disposizione di tutti gli operatori scolastici del comprensorio.

<sup>2</sup>L'Istituto è collegato in rete.

#### **Art. 67 Farmacie**

<sup>1</sup>Le farmacie di sede sono allestite secondo le disposizioni del medico delegato.

<sup>2</sup>I docenti sono tenuti a segnalare eventuali prodotti esauriti o mancanti

### CAPITOLO 3

#### **Norme concernenti gli allievi**

(LS, art. 56, 57, 58)

#### **Diritti**

##### **Art. 68 Ambiente educativo**

A scuola gli allievi hanno il diritto di:

- crescere in un ambiente sereno, tollerante e stimolante;
- ricevere fiducia, considerazione, ascolto;
- essere considerati attori del loro apprendimento, coinvolti nella definizione degli obiettivi nel rispetto dei loro bisogni, capacità e ritmi;
- essere stimolati nel desiderio di apprendere e di agire con un sempre maggior grado di autonomia e autovalutazione.

##### **Art. 69 Altri diritti**

Inoltre gli allievi hanno diritto:

- a) di avere, sia a scuola sia a casa, un carico di lavoro commisurato alle loro possibilità;
- b) di partecipare attivamente ai progetti comuni;
- c) di essere adeguatamente informati in merito a tutto ciò che li riguarda;
- d) a una valutazione comprensibile e rispettosa della loro dignità;
- e) di poter beneficiare, a dipendenza dei bisogni e degli interessi, dei servizi speciali e delle offerte particolari dell'Istituto;
- f) di non essere allontanati, per punizione, dal luogo dove si sta svolgendo l'attività;



- g) di ricevere l'assistenza di un altro docente quando il titolare è assente;
- h) di avere a disposizione spazi interni ed esterni, strutture e giochi non pericolosi e in perfetto stato, adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche, di ricreazione e del tempo libero;
- i) di poter usufruire di sussidi didattici e materiali adatti, per qualità e quantità, al loro sviluppo cognitivo e creativo.

## **Doveri**

### **Art. 70 Frequenza**

Ogni allievo è tenuto a frequentare la scuola nella sede dell'Istituto scolastico cui è stato assegnato e a rispettare:

- il calendario scolastico stabilito dal Dipartimento;
- le disposizioni delle istanze cantonali;
- l'orario giornaliero.

### **Art. 71 Assenze per malattia**

<sup>1</sup>Le assenze per malattia degli allievi sono:

- da annunciare tempestivamente al docente titolare;
- da giustificare, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, alla ripresa della scuola;

<sup>2</sup>Per le assenze superiori alla settimana il docente può richiedere il certificato medico.

### **Art. 72 Malattie contagiose**

In caso di malattie contagiose l'allievo non può frequentare la scuola e la famiglia è tenuta a informare il docente o il medico scolastico. L'informazione può avvenire anche attraverso il medico curante. La riammissione è regolamentata in apposite direttive cantonali: il rientro in classe dell'allievo potrà avvenire unicamente con la presentazione di una dichiarazione medica comprovante l'idoneità a riprendere la scuola.

### **Art. 73 Assenze per altri motivi**

Per le assenze prevedibili dovute a motivi vari e per deroghe al calendario scolastico è necessaria l'autorizzazione dell'ispettore per le SE. Per le SI la famiglia è tenuta a informare per tempo il docente.

### **Art. 74 Dispense**

<sup>1</sup>Le dispense dalle lezioni di educazione fisica, motivate da ragioni di salute, devono essere chieste verbalmente o per scritto dai genitori al docente titolare.

<sup>2</sup>Per dispense superiori a due settimane è richiesta la presentazione di un certificato medico.

<sup>3</sup>L'idoneità alla ripresa delle attività di educazione fisica, dopo un infortunio, è da comprovare con certificato medico.

### **Art. 75 Comportamento**

<sup>1</sup>L'allievo ha il dovere di rispettare le regole di comportamento concordate nella sede scolastica con l'obiettivo di sviluppare un atteggiamento positivo nella collettività e di rispetto delle diversità.

<sup>2</sup>L'allievo è tenuto a comportarsi in modo corretto nei confronti di adulti, coetanei, infrastrutture e materiali.

<sup>3</sup>In caso di manchevolezze il docente richiede la collaborazione della famiglia e, nelle situazioni più gravi, informa la direzione.

### **Art. 76 Giochi pericolosi e inopportuni**

<sup>1</sup>L'allievo è tenuto a seguire le indicazioni dei docenti della sede in merito a giochi o attività che possono risultare pericolosi o inopportuni per l'incolumità propria e di altri o arrecare danni alle cose. E' pure tenuto ad evitare attività di disturbo al normale svolgimento della vita della collettività.



<sup>2</sup>All'allievo è richiesto di non portare a scuola giochi e altri oggetti pericolosi o di disturbo.

#### **Art. 77 Impegno e puntualità**

Ogni allievo è tenuto a partecipare all'attività scolastica con impegno, serietà, continuità e ad essere puntuale. All'allievo è pure richiesta puntualità nella consegna di lavori, documenti o altro materiale.

#### **Art. 78 Aspetto e igiene personale**

A ogni allievo è richiesto di presentarsi a scuola curato nella persona e nell'abbigliamento.

#### **Art. 79 Consumo di dolci**

Durante le ore scolastiche e le ricreazioni agli allievi non è permesso consumare dolci, bibite zuccherate e far uso della gomma da masticare, nel rispetto delle disposizioni e dei consigli ricevuti nell'ambito dell'educazione alla profilassi dentaria.

#### **Norme varie**

##### **Art. 80 Iscrizioni alle SI e alle SE**

<sup>1</sup>Le iscrizioni degli allievi alle SI e alla prima classe della SE sono presentate al direttore, di regola durante il mese di marzo, secondo le disposizioni dello stesso.

<sup>2</sup>L'iscrizione degli allievi che provengono da altri istituti scolastici, comuni, cantoni o dall'estero, è da effettuarsi direttamente presso il direttore, che stabilirà l'assegnazione della classe/sezione e della sede.

##### **Art. 81 Assegnazione alle varie sedi**

Il direttore stabilisce la sede di frequenza tenendo conto:

- della residenza dell'allievo;
- dell'ordinamento di ogni sede (numero di classi/sezioni e di allievi).

##### **Art. 82 Responsabilità per danni nei confronti della scuola**

<sup>1</sup>Ogni classe/sezione è responsabile della sua aula, degli arredi e dei sussidi didattici in essa contenuti.

<sup>2</sup>Ogni allievo è rispettoso verso le strutture scolastiche e il materiale messo a disposizione o in dotazione.

<sup>3</sup>Eventuali danni causati dall'allievo in seguito ad atti di vandalismo o a grave negligenza dovranno essere risarciti.

##### **Art. 83 Responsabilità nei confronti degli allievi**

L'Istituto declina ogni responsabilità per la perdita, la rottura o il furto di oggetti e di indumenti degli allievi.

##### **Art. 84 Arrivo e partenza dalle sedi SI**

<sup>1</sup>I bambini sono accompagnati da un genitore e affidati alla docente. Analoga disposizione vale al termine della giornata o della mattinata secondo le indicazioni comunicate ai genitori.

<sup>2</sup>Deroghe a queste disposizioni, in particolare l'uso dei trasporti scolastici, sono concesse con l'autorizzazione scritta di chi detiene l'autorità parentale.

<sup>3</sup>L'uscita differenziata durante la giornata è stabilita dalle disposizioni cantonali.

##### **Art. 85 Arrivo e partenza dalle sedi SE**

<sup>1</sup>Gli allievi accedono all'interno dell'edificio scolastico durante il quarto d'ora d'ingresso che precede l'inizio delle lezioni e lo lasciano dopo il termine delle stesse.

<sup>2</sup>Ogni sede ha la facoltà di stabilire delle regole specifiche adeguate alle proprie esigenze.

##### **Art. 86 Spostamento all'interno delle sedi**



Gli spostamenti degli allievi devono avvenire nell'osservanza delle regole della buona educazione e nel massimo rispetto delle persone e delle infrastrutture.

#### **Art. 87 Partenza dalla scuola prima del termine delle lezioni**

La partenza dalla scuola elementare prima del termine dell'orario scolastico può essere concessa solo in casi eccezionali e previa richiesta scritta da parte della famiglia dell'allievo. L'allievo lascia la scuola se accompagnato da un familiare, salvo il caso in cui venga autorizzato per iscritto dai genitori a rientrare da solo o con una persona di loro fiducia.

#### **Art. 88 Ricreazione**

La ricreazione è un momento di libertà da gestire autonomamente nel rispetto delle norme di convivenza civile. Gli allievi seguono le disposizioni della sede e sono tenuti a rimanere nelle aree stabilite.

#### **Art. 89 Tragitto da casa a scuola e viceversa**

<sup>1</sup>Gli allievi sono tenuti a conformarsi alle istituzioni di comportamento sulla strada impartite nell'ambito del programma di educazione stradale.

<sup>2</sup>E' vietato l'uso di skateboard, pattini a rotelle e simili lungo il tragitto casa-scuola e scuola-casa.

<sup>3</sup>L'uso delle biciclette è sconsigliato. La famiglia che decide diversamente è tenuta a presentare una dichiarazione che attesti l'assunzione di ogni responsabilità da parte dei genitori in caso di incidenti. La scuola non mette a disposizione spazi protetti per il deposito di biciclette degli allievi e non risponde in caso di furto o danneggiamento.

### CAPITOLO 4

#### **Norme concernenti i genitori**

##### **Doveri**

#### **Art. 90 Collaborazione**

<sup>1</sup>I genitori collaborano con i docenti adottando modalità specifiche al proprio ruolo, per realizzare gli obiettivi educativi previsti dalle leggi della scuola e dai servizi di prevenzione che operano all'interno dell'Istituto.

<sup>2</sup>Garantiscono la regolare frequenza scolastica dei figli, la puntualità alle lezioni e mettono in atto, in collaborazione con la scuola, le misure adatte a far acquisire ai figli un comportamento responsabile per la salvaguardia della sicurezza degli stessi negli spostamenti dal domicilio alla sede scolastica e viceversa.

#### **Art. 91 Partecipazione**

I genitori partecipano alle riunioni con i docenti e alla vita dell'Istituto secondo le modalità indicate nel capitolo 1.

#### **Art. 92 Rispetto delle disposizioni**

I genitori sono tenuti a rispettare anche le disposizioni del direttore.

#### **Art. 93 Altri doveri**

Per gli altri doveri si rimanda in particolare alle norme degli allievi, elencate nel capitolo 3 (in particolare agli art. 70, 71, 72, 73), che coinvolgono la responsabilità giuridica dei genitori.

##### **Diritti**

#### **Art. 94 Informazione**

I genitori hanno il diritto di conoscere gli obiettivi pedagogici dei docenti della classe/sezione e di ricevere informazioni su programmi e metodi di lavoro. Ricevono informazioni puntuali e



precise sulla situazione scolastica dei figli e possono richiedere ai docenti ulteriori ragguagli in ogni momento dell'anno scolastico.

#### **Art. 95 Servizi e corsi speciali**

I genitori hanno il diritto di usufruire, per i figli, dei servizi e dei corsi speciali offerti dall'Istituto, in tempo di scuola e durante le vacanze, secondo le modalità stabilite dalle leggi scolastiche e dal presente regolamento.

#### **Art. 96 Partecipazione**

I genitori hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le disposizioni della LS e le indicazioni del capitolo 1 del presente regolamento.

### CAPITOLO 5 Norme varie generali

#### **Art. 97 Orario scolastico**

L'orario giornaliero di apertura e di chiusura delle scuole dell'Istituto è stabilito e può essere modificato dal Municipio con l'approvazione dell'ispettorato.

#### **Norme assicurative**

##### **Art. 98 In generale**

Per le norme assicurative fanno stato le leggi seguenti:

- LS art. 18;
- LORD, art. 57;
- Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici, 18.12.1996;
- ROD, titolo IV, capitolo 4.

##### **Art. 99 Allievi**

Gli allievi sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile e dall'assicurazione sugli infortuni scolastici, limitatamente agli infortuni che hanno come conseguenza il decesso o l'invalidità, secondo le norme del Regolamento di applicazione sulla legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici (7.10.1998).

##### **Art. 100 Docenti**

<sup>1</sup>I docenti sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile; gli infortuni professionali e non professionali sono assicurati secondo le norme della Legge federale contro gli infortuni (LAINF).

<sup>2</sup>Gli infortuni devono essere immediatamente segnalati al direttore.

##### **Art. 101 Uso delle palestre e delle aule scolastiche**

<sup>1</sup>Durante l'orario scolastico le palestre e gli altri locali sono utilizzati per le attività delle scuole dell'Istituto. Possono essere messi a disposizione, secondo possibilità, anche ad altri ordini di scuola e a scuole di altri comuni o private e ad associazioni che perseguono scopi sociali. I docenti e gli allievi hanno la priorità nell'uso delle infrastrutture scolastiche.

<sup>2</sup>Fuori dall'orario scolastico le infrastrutture sono messe a disposizione per l'organizzazione dei corsi facoltativi dell'Istituto, per attività didattiche, pedagogiche e culturali di altri enti, per le attività delle assemblee dei genitori e delle associazioni sportive.

<sup>3</sup>Le aule occupate regolarmente da una classe non sono messe a disposizione di altre persone o enti. Le persone e gli enti che utilizzano gli spazi delle sedi scolastiche sono tenuti a rispettare le regole stabilite dall'Istituto.



<sup>4</sup>L'assegnazione delle palestre nei giorni feriali a partire dalle ore 18.00, il sabato e nei giorni festivi è di competenza del dicastero dello sport ed è disciplinata dalle disposizioni previste da ordinanza speciale.

<sup>5</sup>Le tasse dovute per l'occupazione delle palestre e degli altri locali sono fissate dal Municipio.

**Art. 102 Inventari dei materiali didattici, libri delle biblioteche, arredamento, macchine e attrezzi (RA L SI-SE, art.21, 99 e 100)**

In ogni sede scolastica è allestito e costantemente aggiornato l'inventario dei materiali didattici, dell'arredamento, dei libri delle biblioteche, delle macchine, degli attrezzi, secondo le modalità stabilite dalla direzione.

**Art. 103 Divieto di fumare**

<sup>1</sup>In tutte le sedi scolastiche, compresi i relativi spazi all'aperto, è vietato fumare.

<sup>2</sup>Il divieto riguarda gli operatori scolastici, i genitori e le altre persone che accedono alle infrastrutture.

**TITOLO III  
Servizi scolastici**

**CAPITOLO 1  
Servizi pedagogici**

**Servizio di sostegno pedagogico**

(LS, art. 63; L SI-SE, art. 33; RA L SI-SE, art. da 75 a 91)

**Art. 104 Finalità**

<sup>1</sup>Il Servizio di Sostegno Pedagogico (in seguito SSP) si propone di favorire negli allievi in difficoltà di sviluppo e di apprendimento la massima espressione delle proprie potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.

<sup>2</sup>Gli interventi del SSP integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

**Art. 105 Operatori**

<sup>1</sup>Il SSP opera delle sedi SI e SE dell'Istituto con tutti i suoi operatori (capo gruppo, logopedisti, psicomotricisti, docenti).

<sup>2</sup>Gli operatori SSP, per gli allievi seguiti, sono:

- garanti nei confronti delle varie componenti dell'Istituto (passaggio SI-SE; cambiamento di docente, d'Istituto; passaggio SE – Scuola media);
- mediatori tra le varie istituzioni (scuola e sue componenti – famiglia) e tra queste ultime e i diversi servizi interessati (Servizio medico psicologico, Servizi sociali, ecc.).

<sup>3</sup>Gli operatori del SSP si fanno promotori, mettendo in atto diverse modalità, di opera di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate al disadattamento e sono disponibili all'ascolto degli allievi, dei docenti e delle famiglie.

**Art. 106 Segnalazione e progetto pedagogico**

<sup>1</sup>I docenti della SI effettuano la segnalazione al capo gruppo, i docenti SE al docente SSP della sede. La segnalazione al SSP di allievi in difficoltà implica il coinvolgimento dei genitori interessati e l'elaborazione di un progetto pedagogico.

<sup>2</sup>Il progetto pedagogico consiste in un programma di intervento coordinato che le parti (docente titolare, famiglia e operatori SSP) intendono adottare per ridurre, eventualmente contenere, le difficoltà dell'allievo.

Esso comprende:

- l'analisi del problema e la formulazione precisa del bisogno;





- la descrizione degli elementi significativi noti;
- le strategie pedagogiche e l'itinerario didattico da adottare;
- la ripartizione dei compiti fra gli operatori interessati;
- i tempi di attuazione;
- le modalità di verifica e di bilancio.

#### **Art. 107 Alloglotti**

<sup>1</sup>In caso di necessità il Municipio può istituire un servizio speciale di lingua italiana e di integrazione scolastica a favore degli allievi non italo-foni delle SE.

<sup>2</sup>Il servizio è organizzato nel rispetto delle disposizioni cantonali previste dal Regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività di integrazione (31.5.1994).

### **CAPITOLO 2**

#### **Servizi sanitari e di prevenzione**

(Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario – Legge sanitaria)

#### **Operatore di prevenzione dentaria**

(Regolamento per il servizio dentario scolastico, art. 6)

#### **Art. 108 Funzionamento**

<sup>1</sup>L'istituzione del servizio di prevenzione dentaria è di competenza del Municipio.

<sup>2</sup>L'operatore di prevenzione dentaria opera in tutte le sedi SI e SE dell'Istituto.

<sup>3</sup>La sua attività è disciplinata dalle Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità per l'attività dell'operatrice di prevenzione dentaria nelle scuole (15.12.1989), dal mansionario stabilito dal Municipio e dalle disposizioni della direzione dell'Istituto.

#### **Servizio dentario scolastico**

(Legge sanitaria, art. 28, 45, 46 e 47)

#### **Art. 109 Clinica dentaria, funzionamento**

<sup>1</sup>L'Istituto fa capo ad un servizio dentario scolastico affidato ad un medico dentista.

<sup>2</sup>Il dentista scolastico assicura la cura degli allievi delle scuole elementari dell'Istituto.

<sup>3</sup>Il funzionamento del servizio dentario è disciplinato dal Regolamento per il servizio dentario scolastico (12.12.1989), dalle Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità (1989 e successive modificazioni).

#### **Servizio di ginnastica correttiva**

(LS, art. 71)

#### **Art. 110 Funzionamento**

Il servizio di ginnastica correttiva è stato soppresso e verrà reintrodotta parzialmente nelle lezioni di educazione fisica.

#### **Medico scolastico**

(Legge sanitaria, art. 28, 44 e 47)

#### **Art. 111 Funzionamento**

<sup>1</sup>Il servizio di medicina scolastica persegue obiettivi di educazione alla salute, di prevenzione delle malattie e funziona sulla base di regolamenti e disposizioni cantonali.

<sup>2</sup>I compiti e le attività particolari del medico scolastico sono precisati nel Regolamento sulla medicina scolastica (23.9.1998).



## Servizio ortottico

### **Art. 112 Definizione, funzionamento**

<sup>1</sup>Il servizio ortottico itinerante, istituito e organizzato dal Cantone secondo le disposizioni del Decreto esecutivo concernente l'azione di accertamento dei difetti visivi nelle scuole (14.10.1960) ha lo scopo di accertare la capacità visiva e uditiva degli allievi e di evidenziare eventuali disfunzioni. La visita sistematica, effettuata nella sede scolastica dal personale specializzato del servizio, consiste in un esame ortottico completo e in un esame audiometrico tonale. In caso di anomalie la famiglia e il docente sono informati.

<sup>2</sup>Sono sottoposti al controllo tutti gli allievi di prima elementare e i nuovi allievi provenienti da altri cantoni e dall'estero.

## CAPITOLO 4

### Servizi vari

#### Servizio pattugliatori scolastici

### **Art. 113 Definizione, istituzione**

Nell'ambito del programma di educazione stradale e della prevenzione degli incidenti, l'Istituto ha la facoltà di promuovere, in collaborazione con il TCS (Touring club svizzero) e l'UPI (Ufficio prevenzione infortuni), il servizio pattugliatori e istituirlo nelle sedi SE dove è opportuno.

### **Art. 114 Compiti**

I pattugliatori sorvegliano il passaggio sulle strisce pedonali più vicine alla scuola e hanno il compito di aiutare i compagni ad attraversarle in sicurezza.

### **Art. 115 Operatori**

Il servizio di pattugliatore è affidato, di norma, agli allievi di quinta elementare, previo consenso scritto della famiglia. In tale mansione gli allievi sono affiancati, di regola, da un agente della polizia comunale o da altra persona adulta appositamente formata che coordina il servizio.

### **Art. 116 Formazione degli operatori**

La formazione degli allievi e degli adulti è curata dalla polizia comunale.

### **Trasporti scolastici**

(L SI-SE, art. 36 e 39; RA L SI-SE, art. 92 e 93)

### **Art. 117 Casa–scuola–casa**

<sup>1</sup>L'Istituto propone dei trasporti laddove lo ritiene opportuno. I trasporti sono effettuati con i veicoli in dotazione all'Istituto o affidati a terzi.

<sup>2</sup>Luoghi e orari di fermata sono concordati all'inizio di ogni anno scolastico.

<sup>3</sup>Sorveglianza, vedi Regolamento d'applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare (03.07.1996)

### **Art. 118 Attività durante l'orario scolastico e i corsi facoltativi**

<sup>1</sup>Per le attività fuori sede previste durante l'orario scolastico e per i corsi facoltativi l'Istituto organizza, quando è necessario, trasporti adeguati.

<sup>2</sup>Sul veicolo è necessaria la presenza di un adulto che non sia il conducente.



## **TITOLO IV Attività e corsi**

### **CAPITOLO 1 Attività durante l'orario scolastico**

#### **Art. 119 Definizione**

Per attività durante l'orario scolastico si intendono tutte quelle proposte pedagogico-didattiche promosse e organizzate dalla direzione dell'Istituto, in particolare per gli allievi delle SE, in forma obbligatoria.

#### **Scuola fuori sede**

(L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, art. da 60 a 70)

#### **Art. 120 Istituzione**

Il Municipio, per il tramite della direzione, organizza attività fuori sede per le classi III-IV e V di SE (secondo ciclo).

Di regola sono previsti i seguenti momenti distinti:

- a) settimana di nuoto intensiva (5 mezze giornate);
- b) settimana verde;
- c) settimana bianca;
- d) settimana polisportiva diurna.

#### **Art. 121 Obiettivi, durata, classi interessate**

Per gli obiettivi, la durata del soggiorno e le classi interessate alla scuola fuori sede fanno stato gli art. 61, 62 e 63 del RA L SI-SE.

#### **Art. 122 Docenti**

<sup>1</sup>I docenti sono tenuti a parteciparvi con la propria classe secondo il calendario concordato dalla direzione con gli stessi.

<sup>2</sup>La partecipazione non comporta alcun compenso supplementare, salvo per i docenti a metà tempo presenti per l'intero soggiorno quali supplenti.

#### **Art. 123 Preparazione didattica**

Il docente titolare di una classe (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo), in collaborazione se del caso con il responsabile G+S per le attività sportive è responsabile della preparazione didattica dell'organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.

### **Attività sportive**

#### **Art. 124 Definizione, funzionamento**

<sup>1</sup>La direzione dell'Istituto promuove, per le classi delle SE, delle attività nell'ambito del programma di educazione fisica utilizzando, di regola, le infrastrutture pubbliche.

<sup>2</sup>La conduzione è affidata, di norma, ai docenti di educazione fisica. I docenti titolari collaborano secondo disposizioni particolari.

### **CAPITOLO 2**

#### **Corsi facoltativi**

#### **Art. 125 Definizione**



<sup>1</sup>Per corsi facoltativi si intendono tutte quelle proposte pedagogico – didattiche di carattere educativo e sociale, promosse e organizzate dalla direzione dell'Istituto al di fuori dell'orario scolastico.

<sup>2</sup>I criteri per l'assunzione, la retribuzione degli animatori e la definizione delle tasse di iscrizione degli allievi ai vari corsi sono stabiliti dal Municipio su proposta della direzione.

<sup>3</sup>I criteri di ammissione degli allievi, il programma di attività, l'assegnazione degli spazi e degli orari sono di competenza della direzione dell'Istituto.

## TITOLO V

### Disposizioni transitorie

#### **Art. 126 Abrogazione di altri regolamenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento d'Istituto viene abrogata qualsiasi norma precedente in contrasto con i contenuti dello stesso.

#### **Art. 127 Modifiche**

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno decise dal collegio dei docenti e dovranno essere sottoposte per approvazione al Municipio.

#### **Art. 128 Regolamento d'Istituto e altre leggi e regolamenti**

Per tutto quanto non menzionato nel presente Regolamento d'Istituto fanno stato le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti la scuola.

#### **Art. 129 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Municipio.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvato dall'Ispettorato scolastico del IV – X Circondario il 30 ottobre 2014.

Approvato dal Municipio con ris. mun. 860 del 1. dicembre 2014, a norma dell'art. 72 del Regolamento di applicazione della legge della scuola.